

Veneto - L.R. n. 1 Stat. del 17 aprile 2012. – Art. 62

Statuto del Veneto [\(2\)](#).

Articolo 62 *Commissione di garanzia statutaria.*

1. La Commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale.

2. La Commissione:

- a) decide in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare;
- b) esprime parere in relazione a questioni di interpretazione statutaria e normativa su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali;
- c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale.

3. La legge regionale stabilisce la durata e le modalità di funzionamento della Commissione, ne determina l'autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei componenti.